



PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI PER LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' E S.S.R. NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHE' DELLA PROFESSIONE OSTETRICA MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARIE ATTIVATE DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

La Regione Puglia, di seguito denominata semplicemente "Regione", in persona del rappresentante legale pro-tempore dott. Nicola Vendola, nato a Bari il 26/08/1958, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Bari presso la sede della Regione Puglia, al Lungomare Nazario Sauro, 33 - (C.F. n.80017210727),



e



l'Università degli Studi di Bari, di seguito denominata semplicemente "Università", in persona del legale rappresentante prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952, nella sua qualità di Magnifico Rettore e rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1 - (C.F. 80002170720);

premesse


- che ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art.1 del D. Lgs. 517/99 Università e Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- che ai sensi dell'art. 7, lettera b) del d.p.c.m. 24.5.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando le aziende ospedaliero - universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni





private accreditate, presso cui istituire i corsi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

- che i requisiti di idoneità per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelle di cui al D.I. 24/9/1997, che restano validi, giusta art.6 bis del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1° del citato articolo;
- che con la L. n.251/2000 sono state individuate e regolamentate le figure e i relativi profili professionali del personale sanitario non medico, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea abilitante;
- che con D.I. del 2 aprile 2001 sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
- che con D.M. del 2 aprile 2001 sono state determinate le classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;
- che Regione ed Università, in data 14.10.2004, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per disciplinare le modalità di espletamento delle attività formative dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, individuando, altresì all'articolo 2, l'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico e le altre strutture sanitarie sedi delle attività formative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, III comma, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con D.M. n. 203 del 23 marzo 2006 sono state determinati i requisiti minimi di docenza di ruolo;
- che Regione ed Università, in data 21.09.2007, hanno stipulato un'Appendice al suddetto Protocollo d'Intesa per procedere alla sanatoria della situazione complessiva, così come





venuta a configurarsi a seguito dell'attivazione - per esigenze manifestate dal territorio e sulla base di apposite richieste avanzate dalla competente Facoltà di Medicina e Chirurgia al competente Ministero - di nuovi corsi di laurea triennale e specialistica, nonché dell'individuazione di nuove sedi di formazione;

- che tale Appendice ha previsto la stipula - a partire dall'a.a.2008/2009- di un nuovo protocollo d'intesa con la previsione congiunta e condivisa di una nuova programmazione delle sedi, dei corsi di laurea, del numero dei posti complessivi degli iscrivibili nell'ambito del territorio regionale di competenza dell'Università di Bari;
- che la Regione ha raccolto e resi disponibili i dati relativi alla programmazione dei fabbisogni di personale sanitario per far fronte alle esigenze assistenziali avvertite dal territorio;
- che l'attivazione e/o la prosecuzione dei corsi di laurea rientranti nella programmazione di cui innanzi, comporta l'adozione ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti per la formazione delle figure professionali di che trattasi;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che i Corsi di Laurea specialistica sono stati istituiti ed attivati presso l'Azienda ospedaliero - universitaria Policlinico, Azienda di riferimento e sede naturale della Facoltà Medica barese;

VISTO

- che la Commissione Paritetica Università-Regione ex art. 6 L.R.36/94 ha approvato la bozza del presente protocollo d'intesa nella seduta del 24 aprile 2008, modificandola nella successiva seduta del 2 maggio 2008;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n.838 del 27 maggio 2008 ha approvato il presente schema di appendice al protocollo d'intesa, autorizzandone la stipula;
- che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari,





rispettivamente nelle sedute del 2 aprile 2008 e del 16 aprile 2008, acquisito il parere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia reso nella seduta del 3 dicembre 2007, hanno approvato la presente bozza di protocollo d'intesa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE,

Art. 1

Finalità

Il presente protocollo d'intesa disciplina i principi generali dei rapporti fra S.S.R. e Università, per il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea triennali e specialistiche nelle professioni sanitarie attivate presso la stessa Università.

Art. 2

Corsi di Laurea Triennali e strutture sedi delle attività formative



Le sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della riabilitazione nonché della professione ostetrica sono così individuate annualmente d'intesa tra Regione ed Università. Nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono individuati i corsi di laurea triennali attivabili per l'a.a. 2008/2009, con a fianco riportati le sedi per la didattica, le altre sedi per il tirocinio professionalizzante ed il numero massimo dei posti.

L'attivazione annuale dei singoli corsi dovrà tenere comunque conto dei requisiti minimi di docenza e di accreditamento delle strutture sedi di formazione.

In ogni caso il numero complessivo degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale. La distribuzione annuale dei posti per sede dovrà tenere comunque conto dei requisiti di accreditamento.



4



Eventuali ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall'Azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, mediante la formalizzazione di ulteriori specifici rapporti di convenzione tra i soggetti interessati, finalizzati all'acquisizione di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti.

Art. 3

Il mantenimento degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui agli articoli precedenti è verificato e monitorato annualmente nell'ambito della programmazione annuale regionale.



Qualora la verifica delle risorse di cui agli articoli precedenti riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell'attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale di cui all'art. 11, c. 3 del presente atto, o da parte del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Art. 4

Corsi di Laurea Magistrale

La Regione e l'Università confermano i Corsi di Laurea Magistrale già attivati presso il Policlinico, così come riportati nell'allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono altresì individuati per l'a.a. 2008/2009, il numero dei posti.

In ogni caso il numero complessivo degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale. La



distribuzione annuale dei posti per sede dovrà tenere comunque conto dei requisiti di accreditamento.

Art. 5

Articolazione delle funzioni

Le Aziende sanitarie, così come sopra individuate, stipulano con l'Università appositi accordi attuativi per la gestione complessiva dei Corsi di Laurea sulla base dello schema-tipo allegato al presente protocollo sotto la lettera C, costituendone parte integrante e sostanziale. Con tali atti, l'Università e le Aziende sanitarie concordano le risorse finanziarie, i servizi, le strutture ed il personale che le parti mettono a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi congiunti di cui al presente protocollo.

Art. 6

Attività didattica e personale

L'elenco degli insegnamenti è redatto secondo quanto previsto dall'art.3 del D.L. 2.4.2001.

Le parti, nel rispetto della suddetta normativa e di quella contenente i requisiti minimi di docenza (D.M. n. 203 del 23 marzo 2006), convengono che il competente Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 507/99, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni, nella misura comunque non superiore al 40% degli stessi CFU.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del





Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, previa apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Per svolgere l'attività di insegnamento il personale dipendente del S.S.N. dovrà altresì ottenere -in via preventiva- il nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione mettono a disposizione, oltre al personale con funzioni didattiche, anche personale con funzioni organizzative, amministrative ed ausiliarie.

Art. 7

Tirocinio pratico - formativo



Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico - formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un Coordinatore individuato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, nelle sedi diverse dall'Azienda di riferimento, di norma tra il personale dipendente del S.S.N., sede del corso, secondo le modalità previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Il Coordinatore sarà affiancato da tutori designati dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici.

Art. 8

Organi di governo

Gli organi accademici di ciascuno dei Corsi di Laurea sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente, dallo Statuto dell'Università, nonché dai Regolamenti didattici dei corsi.

Art. 9

Ripartizione degli oneri





Sono a carico delle strutture sanitarie presso le quali avviene la formazione gli oneri relativi a:

1. contributo complessivo annuo per ciascun anno di corso di laurea attivato di € 9.000,00 (euro novemila/00). Tale contributo, sarà soggetto a rivalutazione annuale concordata tra le parti contraenti;
2. compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dai vigenti CC CC NN LL delle aree della dirigenza sanitaria, al personale dipendente del S.S.N. incaricato delle funzioni di docenza nei termini indicati dall'articolo 6 del presente protocollo;
3. spese per arredamento, utenze, strumentazioni, materiali e manutenzioni degli ambienti di proprietà destinati alla didattica;
4. retribuzioni al personale ospedaliero assegnato alle altre attività formative e organizzative e segretariali di competenza;
5. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione di legge in favore degli studenti;
6. rimborso spese di trasferta al personale universitario per l'attività svolta presso le sedi decentrate, fino all'importo massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascun anno di corso di laurea attivato.

Sono a carico dell'Università gli oneri relativi a:

1. l'attività didattica dei docenti appartenenti ai ruoli dell'Università nei limiti del loro impegno orario;
2. eventuali compensi a docenti non appartenenti al S.S.N.;
3. spese per arredamento, utenze, materiali e manutenzione delle strutture universitarie di competenza;
4. attività di segreteria amministrativa riguardante le carriere degli studenti iscritti ai





corsi di studio di che trattasi.

La specificazione dettagliata della ripartizione degli oneri dovrà essere inserita negli accordi attuativi di cui al precedente articolo 5.

Art. 10

Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente protocollo di intesa sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

Art. 11

Commissione paritetica

La Commissione Paritetica ex art.6 della L.R. 36/94 provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del presente protocollo ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa dello stesso.



La Commissione formula proposte per l'aggiornamento del protocollo ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

In analogia a quanto previsto nel protocollo d'intesa per la formazione specialistica, sarà istituito un Osservatorio regionale per la formazione del personale delle professioni sanitarie che annualmente sottoporrà a verifica la permanenza del possesso dei requisiti generali e specifici per ciascun corso di laurea e procederà al monitoraggio delle attività anche ai fini delle programmazioni annuali e/o pluriennali.

Art. 12

Norme finali

Le parti concordano che il presente protocollo abbia durata triennale, a far data dall'a.a.2008/2009, ferma restando l'obbligatorietà della conclusione dell'iter formativo dei corsi iniziati nel triennio. Il presente protocollo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, anche per gli anni accademici successivi, qualora non intervenga disdetta scritta di una



delle parti da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente protocollo, redatto in duplice originale, sarà registrato in caso d'uso.

Bari, 22 LUG. 2008

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI BARI


Prof. Conrado PETROCELLI



IL PRESIDENTE DELLA

REGIONE PUGLIA

On. Dott. Nicola VENDOLA



Corsi di Laurea Triennali e strutture sedi delle attività formative
a.a.2008/2009 (CdF 03.12.2007)

Corso di laurea	Sede per la didattica	Eventuali altre sedi per il tirocinio professionalizzante subordinate alla disponibilità accertata di tutor	n. posti attivabili a.a. 2008/2009	
Assistenza sanitaria 1 corso	• A.O.U.Policlinico		20	
Dietistica 1 corso	• A.O.U.Policlinico		10	
Educatore profess.le sanitario 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BAT • ASL TA	40	
Fisioterapia 3 corsi	1. A.O.U.Policlinico	• ASL BA - P.O. Di Venere • ASL BAT • IRCCS Maugeri - Cassano delle Murge	140 costi ripartiti: sede 1 = 60	
	2. ASL BR	• ASL LE • Ente Eccl. "Panico" - Tricase (LE)	sede 2 = 40	
	3. ASL TA		sede 3 = 40	
Igiene dentale 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL TA - Ospedale Militare • ASL BR	30	
Infermieristica 10 corsi	1. Corso A: A.O.U.Policlinico 2. Corso B: A.O.U.Policlinico 3. ASL BA- P.O. Di Venere 4. Ente Eccl Miulli - Acquasiva delle Fonti 5. IRCCS De Bellis - Castellana Grotte	• IRCCS Oncologico - Bari • IRCCS Maugeri - Cassano delle Murge • ASL BA	750 costi ripartiti: sede 1 = 75 sede 2 = 75 sede 3 = 75 sede 4 = 75 sede 5 = 75	
	6. ASL BAT		sede 6 = 75	
	7. ASL BR		sede 7 = 75	
	8. ASL LE		sede 8 = 75	
	9. Ente Eccl. "Panico" - Tricase (LE)		sede 9 = 75	
	10. ASL TA		sede 10 = 75	
	Logopedia 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BA • IRCCS Maugeri - Cassano delle Murge	30
	Ortottica ed assistenza oftalmologica 1 corso	• A.O.U.Policlinico		10
	Ostetricia 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BA - P.O. Di Venere	30
	Tecniche audiometriche 1 corso	• A.O.U.Policlinico		10
Tecniche audioprotesiche 1 corso	• A.O.U.Policlinico		20	
Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 1 corso	• A.O.U.Policlinico		10	
Tecniche di laboratorio biomedico 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BR • IRCCS Oncologico - Bari • IRCCS De Bellis - Castellana Grotte	35	
Tecniche di Neurofisiopatologia 1 corso	• A.O.U.Policlinico		10	
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 2 corsi	1. A.O.U.Policlinico 2. ASL TA		75 costi ripartiti: sede 1 = 40 sede 2 = 35	
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BAT • ASL BR • ASL LE • IRCCS Oncologico - Bari • IRCCS De Bellis - Castellana Grotte	35	
Tecnica della Riabilitazione psichiatrica 1 corso	• A.O.U.Policlinico	• ASL BAT • ASL BR • ASL TA	45	



ALLEGATO B

Corsi di Laurea Magistrale

a.a.2008/2009



CdL Magistrale	Sede	n. posti attivabili a.a. 2008/2009
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	AO "Policlinico " – Bari	20
Scienze delle professioni sanitarie Tecniche Assistenziali	AO "Policlinico " – Bari	10
Scienze delle professioni sanitarie Tecniche Diagnostiche	AO "Policlinico " – Bari	10
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche	AO "Policlinico " – Bari	40
Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione	AO "Policlinico " – Bari	10



Allegato C

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E
L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE /A.O./ENTE
ECCLESIASTICO/IRCCS,/ecc.....

In attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari stipulato in data _____ e successive modificazioni ed integrazioni per la collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, mediante l'espletamento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari.

TRA

l'Università degli Studi di Bari, che nel prosieguo sarà denominata semplicemente "Università", in persona del Professor _____, nato a _____, il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari (c.f. 80002170720), domiciliato per la carica in Bari, alla Piazza Umberto I - Palazzo Ateneo,

E

l'Azienda Sanitaria Locale/A.O./Ente Ecclesiastico/IRCCS, ecc.....(da ora più brevemente definita come A.S.L. / Azienda/Ente/Istituto, ecc) con sede ini, alla Via - c.f. p.iva, nella persona del Dottor, nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'A.S.L...../Azienda/Ente/Istituto, ecc ,

PREMESSO

Che ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. n. 517/99 le Università e le Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

Che ai sensi dell'art.7, lettera b) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) del 24.5.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando nelle aziende ospedaliere - universitarie, nelle altre strutture del Servizio

Sanitario Nazionale (S.S.N.) e nelle istituzioni private accreditate, le strutture presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione e della



TANTO PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

ART.1

Finalità

La presente convenzione, attuativa del Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università di Bari del __. __. ____, è stipulata per la gestione complessiva dei Corsi di Laurea di seguito specificati, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. 502/90 e s.m.i..

Corso di Laurea	Anno Accademico di attivazione del corso presso l'A.S.L.....
.....	a.a. 200../200..

Articolo 2

Strutture aziendali sedi delle attività formative

Le sedi di svolgimento delle attività formative dei Corsi di Laurea decentrati ed attivati presso l'A.S.L. / Azienda/Ente/Istituto, ecc sono individuate come segue:

Corso di laurea in _____ presso P.O. di _____
Dipartim.

Qualora le sopra riportate strutture non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il relativo Corso di laurea, l'ASL/ecc... , d'intesa con l'Università degli Studi di Bari, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di Convenzione con altre Istituzioni pubbliche o private accreditate, in possesso dei requisiti di legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo ____ del protocollo Università/Regione stipulato in data ____ e nel rispetto dei principi e criteri del citato protocollo e della presente convenzione.



Allegato C

Il numero complessivo degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale.

La distribuzione annuale dei posti per sede dovrà tenere conto dei requisiti di accreditamento.

ART.3

Articolazione delle funzioni

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente accordo attuativo, l'ASL/ecc... e l'Università mettono a disposizione quanto di seguito indicato:

A) Servizi

L'A.S.L. mette a disposizione, come da delibera n. ___ ed allegati elenchi e planimetrie

Requisiti generali di sede (aule, sussidi audiovisivi e multimediali, biblioteca, personale)

A. Requisiti polo didattico:

a1. ufficio di segreteria

(addetti: uno, aumentato di una unità per ogni iscritto eccedente i cento o frazione)

a2. stanza per presidenti corsi, commissione paritetica, etc.

a3. biblioteca, con disponibilità ricerca bibliografica su banche dati (almeno med-line su disco)

a4. riviste mediche e sanitarie generali (almeno due internazionali) ed almeno due riviste internazionali del settore specifico del *Corso di studio*

a5. sala riunioni

a6. locali di supporto (spogliatoi separati uomini-donne): 0.40 mq per studente iscrivibile

B. Requisiti didattici generali

b1. set sussidi didattici

(tavole anatomiche, modelli anatomici, simulatori attinenti il singolo *Corso di studio*)

b2. locali di supporto (locali studio): 0.40 mq per studente iscrivibile

b3. personal computers dedicati (0.20 per iscritto all'anno di corso: ad esempio per *Corso di studio* con 15,30,45,60 iscritti ai 3 anni, rispettivamente 3,6, 9, 12 computers

b4. attrezzature didattiche minime (Tv e videoregistratore; una lavagna luminosa ed un proiettore per diapositive per ciascuna aula; una fotocopiatrice).

C. Requisiti per il *Corso di*

c1. aula (mq 1.75 per studente iscrivibile);

c2. aula per esercitazioni pratiche;



c3. stanza per coordinatore tecnico-pratico;

c4. requisiti specifici del relativo corso come da D.L.24.9.1997 e s.m.i..

D. Numero studenti iscrivibili

d1. minimo venti per il *Corso di studio* di infermiere; quindici per fisioterapista e tecnico di laboratorio biomedico; dieci per tecnico di radiologia, ostetrica/o; cinque per tutti gli altri *Corsi di studio*;

d2. rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo: tra uno a uno, e due a uno;

d3. un coordinatore tecnico-pratico dello stesso profilo professionale per ogni *Corso di studio*.

- n. .. aule opportunamente attrezzate (computers con video proiettore, proiettore per diapositive, lavagna luminosa, epidiascopio etc. etc.) per lo svolgimento dell'attività didattica frontale,

- n. .. Aule Magne da posti cadauna per lo svolgimento delle attività comuni e/o congressuali con relative attrezzature di video-proiezione e collegamento internet in video-conferenza con l'Ospedale,

- aula di n. ... posti per lo svolgimento delle attività didattiche frontali,

- aula di n. posti opportunamente attrezzata per la teledidattica,

- isola didattica,

- servizi igienici adeguati,

- locali da adibire ad uso ufficio ovvero sala docenti corredati da tavolo, sedie, scaffalature, fotocopiatrice, telefono, fax, postazione di computer con collegamento ad internet,

- locale da adibire a biblioteca-sala studio per gli studenti.

L'Università degli Studi di Bari si impegna a consentire agli studenti e ai docenti l'accesso alle banche dati presenti nella propria biblioteca mediante la realizzazione di un sistema di consultazione per via telematica.

B) Strutture

- le sedi dove verranno effettuate le attività di formazione per lo svolgimento del tirocinio pratico sono individuate, *d'intesa tra le parti*, nelle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali dell'ASL/ecc..... L'ASL/ecc si impegna a sostenere per tali sedi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese per riscaldamento, energia elettrica, fotocopie, telefono, fax, internet, pulizia locali, fornitura degli arredi necessari (comprese apposite bacheche informative) allo svolgimento dell'attività didattica *come da allegato che è parte integrante del presente atto.*



C) Personale

- personale con regime di rapporto di lavoro subordinato od in convenzione per lo svolgimento dell'attività didattica, *nella misura di* _____
- personale da destinare ad attività di coordinamento del tirocinio pratico-formativo e di tutoraggio per ciascun Corso di Laurea attivato a regime, *nella misura di* _____
- personale con funzioni amministrative, di segreteria, sorveglianza, pulizia nella misura ritenuta necessaria e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico degli Enti interessati, *nella misura di* _____
- un Coordinatore didattico nominato dall'Università di Bari per ciascun Corso di Laurea con funzioni di sovrintendenza delle attività didattiche,
- un referente del polo universitario attivato presso l'A.S.L./ecc., nominato dal Direttore Generale della stessa, per la sovrintendenza organizzativa delle attività dei Corsi di Laurea.

La ripartizione degli oneri tra l'A.S.L...../ecc. e l'Università, quanto alla voce "personale", avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 della presente convenzione.

ART.4

Il mantenimento degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui agli articoli precedenti è verificato e monitorato annualmente nell'ambito della programmazione annuale regionale.

Qualora la verifica delle risorse di cui agli articoli precedenti riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell'attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale _ _ _ _ _ o da parte del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.

ART.5 -

Attività didattica e personale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.I. 2 aprile 2001, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo

Allegato C

12, Il comma, del DM n.509/99, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili, individuati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i. .

L'elenco degli insegnamenti è redatto secondo quanto previsto dall'art.3 del D.I. 2.4.2001.

Le parti, nel rispetto della suddetta normativa e di quella contenente i requisiti minimi di docenza (D.M. n. 203 del 23 marzo 2006), convengono che il competente Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, dovrà preliminarmente indicare, in sede di proposta di assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari, l'elenco degli insegnamenti da affidare al personale del ruolo sanitario delle strutture sedi di formazione, nella misura corrispondente ad almeno il 20% dei Crediti Formativi Universitari totali e comunque non superiore al 40% degli stessi CFU.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, previa apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Per partecipare alle procedure selettive il personale dipendente del S.S.N. dovrà altresì ottenere -in via preventiva- il *nulla osta a svolgere attività di insegnamento*, del Direttore Generale dell'Azienda/ecc... di appartenenza.

ART.6

Tirocinio pratico - formativo

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico - formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un Coordinatore individuato, nelle sedi diverse dall'Azienda di riferimento, di norma tra il personale dipendente del S.S.N. secondo le modalità previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Al Coordinatore saranno affiancati dei tutori designati dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, individuati fra il personale della sede formativa secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi accademici, nel rispetto della normativa vigente.

L'Università si impegna a garantire con oneri a proprio carico la stipulazione e la relativa gestione dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti aventi ad oggetto la copertura

Allegato C

relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento del tirocinio pratico applicativo e delle altre attività didattiche. L'A.S.L. /ecc... in caso di evento provvederà a dare immediata comunicazione dell'avvenuto infortunio o della contrazione della malattia ai competenti uffici dell'Università ai quali compete esperire il procedimento per le denunce agli Istituti Assicurativi secondo le modalità previste nelle polizze.

L'Università di Bari si impegna ad informare gli studenti ammessi a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione dell'obbligo, durante la loro permanenza, di rispettare le norme interne dell'ASL /ecc.. e di osservare tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art.10 del D.M. 5.8.1998, n.363, competono agli Enti convenzionati, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 19.9.1994, n.626 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, e dal D.M. 10.3.1998, sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

All'osservanza di tali norme l'ASL /ecc..... concorre in via esclusiva in relazione alle proprie strutture.

ART.7

Organi di governo


Gli organi accademici competenti per i Corsi di Laurea attivati sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente, dallo Statuto dell'Università nonché dal *Regolamento Didattico dell'Ateneo* e dai Regolamenti didattici dei corsi.

ART. 8

Ripartizione degli oneri

Sono a carico dell'A.S.L. /ecc.... gli oneri relativi a:

1. contributo annuo per ciascun anno di Corso di Laurea attivato di € 9.000,00 (novemila/00), da versare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Tale contributo sarà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni in aumento, come accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2. compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dai vigenti CC CC NN LL delle aree della dirigenza sanitaria, al personale dipendente del S.S.N. incaricato delle funzioni di docenza nei termini indicati dall'articolo 6 del protocollo d'intesa;





Allegato C

3. retribuzione ed oneri assicurativi al proprio personale dipendente assegnato alle altre attività formative ed organizzative di competenza;
4. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione come per legge;
5. spese per divise e materiale didattico;
6. **rimborso delle spese di trasferta per il personale universitario incaricato di insegnamento presso l'A.S.L.ecc...fino all'importo massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascun anno di corso di laurea attivato;**
7. contributo forfettario annuo aggiuntivo per ciascun Corso di Laurea attivato di € 3.000,00 (tremila/00), dei quali € 1.500 finalizzati al potenziamento della Teledidattica e € 1.500 per il potenziamento della Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le banche dati ivi presenti.

Sono a carico dell'Università di Bari gli oneri relativi a:

1. retribuzione ed oneri assicurativi ai docenti appartenenti ai ruoli delle Università nei limiti del loro impegno orario;
2. eventuali compensi a docenti non appartenenti al S.S.N. nominati dalla Facoltà su proposta del Corso di Laurea.
3. spese per arredamento, utenze materiali e manutenzione delle strutture universitarie dell'Università di Bari
4. oneri assicurativi agli iscritti al Corso di Studio della sede
5. attività di segreteria amministrativa riguardante le carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio di che trattasi.

ART.9


Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea oggetto del presente accordo attuativo sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

ART.10

Commissione paritetica

La Commissione Paritetica ex art.6 della L.R. 36/94 provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa Università/Regione e della presente convenzione, ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa degli stessi.



ART.11

Norme Finali

Le parti concordano che la presente convenzione attuativa abbia durata triennale, a far data dall'a.a. 2007/2008. La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, anche per gli anni accademici successivi, qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Ad eccezione degli incarichi di docenza, con la sottoscrizione della presente convenzione si dovrà procedere al rinnovo di tutte le nomine, effettuate sia dall'A.S.L./ecc..... che dall'Università di Bari, aventi ad oggetto attività di coordinamento didattico, di tirocinio e/o gestione tecnico/organizzativa dei Corsi di Laurea o comunque inerenti a funzioni affidate agli Organi di governo di cui all'articolo 6 della convenzione. Le parti si impegnano a procedere alle predette nomine entro quarantacinque giorni dalla stipula della convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso.

Bari, li _____ li _____

Il Magnifico Rettore dell'Università di Bari

Professor Corrado PETROCELLI



Il Direttore Generale A.S.L. /A.O./Ente Eccl./IRCCS ecc..

Dottor

